

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-173 del 11/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015) intestata a CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L. per lo stabilimento di riparazione, manutenzione e verniciatura automezzi sito nel Comune di Cesena, Via F. Caffè
Proposta	n. PDET-AMB-2018-172 del 11/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015) intestata a CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L. per lo stabilimento di riparazione, manutenzione e verniciatura automezzi sito nel Comune di Cesena, Via F. Caffè.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata l'Autorizzazione Unica n. 12/2015 del 04/05/2015 Prot. Unione n. 18093 rilasciata, ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/00, a CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L. dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Comuni Valle del Savio, comprensiva dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015) ed avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L., con sede legale in Cesena, Via Europa n. 147 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione, manutenzione e verniciatura automezzi, sito nel Comune di Cesena, Via F. Caffè”* ;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Atteso che, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-2977 del 12/06/2017, nella quale inoltre è stato anche dato atto del trasferimento della sede legale della Ditta in Comune di Cesena, Via Federico Caffè n. 269;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/07/2017, acquisita al Prot. Unione 31604 e da Arpa e al PGFC/2017/11533 del 01/08/2017, da **CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L** nella persona di Giancarlo Lombardi, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 34859 del 30/08/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/12876, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 22/09/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/13985;

Atteso che, in merito alla documentazione di impatto acustico, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 92107 del 28/08/2017, acquisita da Arpa e al PGFC/2017/12831, ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 87/AUA/2017, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 25 luglio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giancarlo Lombardi di Forlì, ove si*

dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto",

Atteso che in data 21/12/2017 il Responsabile dell'endo-procedimento "emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando in particolare quanto segue

" (...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 770 del 20/03/15 prot. n. 28677, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio quale parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 12/2015 del 04/05/15, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-2977 del 12/06/17, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio di Cesena in data 21/06/17 prot. n. 26415;*

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A. ";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015) ed avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L., con sede legale in Cesena, Via Europa n. 147 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione, manutenzione e verniciatura automezzi, sito nel Comune di Cesena, Via F. Caffè"*, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/00 dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con l'atto di autorizzazione unica n. 12/2015 del 04/05/2015 Prot. Unione n. 18093, **sostituendo l'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A parte integrale e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015)** ed avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. S.R.L., con sede legale in Cesena, Via Europa n. 147 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di riparazione, manutenzione e verniciatura automezzi, sito nel Comune di Cesena, Via F. Caffè"* rilasciata ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/00 dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con l'atto di autorizzazione unica n. 12/2015 del

04/05/2015 Prot. Unione n. 18093, **sostituendo l'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A parte integrale e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015).
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 770 del 20/03/2015 (Prot. Prov.le n. 28677/2015) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 770 del 20/03/15 prot. n. 28677, quale parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 12/2015 del 04/05/15 rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-2977 del 12/06/17, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/06/17 prot. n. 26415.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- aumento dei consumi di materie prime per attività di verniciatura e saldatura;
- sdoppiamento dei precedenti camini E1, E2 “Zona preparazione grandi mezzi” ed E4 “Cabina verniciatura grandi mezzi”, per esigenze costruttive legate alle elevate portate e conseguenti elevate sezioni dei camini, in E1.1 ed E1.2, E2.1 ed E2.2, E4.1 ed E4.2;
- inserimento di nuovo punto di emissione E10 derivante da attività di levigatura;
- spostamento della posizione dei camini (E1, E2);
- le emissioni degli impianti di combustione per l'essiccazione, precedentemente convogliati ai punti di emissione ET1 ed ET2, vengono inserite in vena d'aria con l'aria di rinnovo della “Cabina grandi mezzi” e vengono espulse dai punti di emissione E3, E4.1 ed E4.2 insieme alle emissioni derivanti dalla verniciatura. Il bruciatore in vena d'aria, conforme alla 90/396/CEE, completa la combustione all'interno del flusso dell'aria;
- eliminazione dell'impianto di combustione ET4 e sostituzione riscaldamento con pannelli elettrici;
- incremento della portata della emissione E9 “Saldatura” da 1.400 Nmc a 5.000 Nmc/h per aumento delle postazioni operative aspirate e conseguente incremento dei consumi di elettrodi e filo di saldatura, e della durata dell'emissione (non è prevista saldatura inox);
- predisposizione di specifica emissione EM per l'aspirazione della “Prova motori”, precedentemente convogliata alla emissione N. 9 (utilizzata alternativamente anche per la saldatura).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento con nota PGFG/2017/12594 del 23/08/17 ha richiesto alla Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili”*, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota del 25/08/17 PGFG/2017/12665, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2017/02885531/P del 14/12/17 trasmessa con PEC del 14/12/17 PGFC/2017/18334, ha fatto pervenire le proprie valutazioni, nelle quali riferisce quanto segue: *“Considerato che la Ditta risulta già autorizzata in AUA per attività di riparazione e verniciatura di automezzi civili e militari e che il*

fabbricato risulta ubicato all'interno di Zona Artigianale, si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle modifiche che si intende apportare alle emissioni in atmosfera e relativi sistemi di abbattimento. L'attività è ascrivibile al n. 6-25/C delle Industrie Insalubri di 1° Classe”.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di ArpaE con nota del 14/11/17 PGFC/2017/16650 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato le modifiche richieste, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

Per i punti di emissione E1.1 – E1.2, E2.1 – E2.2 - “ZONA PREPARAZIONE GRANDI PEZZI”, E4.1 – E4.2 – “CABINA VERNICIATURA GRANDI MEZZI” si confermano i limiti e le prescrizioni inseriti nell'autorizzazione vigente per i corrispondenti punti di emissione modificati E1, E2, E4. Lo stesso vale per il punto di emissione E9 - “SALDATURA”.

Per i punti E3, E4.1 e E4.2, tenuto conto che i fumi di combustione dei bruciatori per riscaldamento ex ET1 ed ET2 (250 kW a metano cadauno) sono inseriti in vena d'aria con l'aria di rinnovo della cabina, si ritiene appropriato, con riferimento al punto 4.12.22 “*Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 mw e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e alla lettera a) del punto 17 della lettera F “*Prescrizioni tecniche*” della DGR 2236/09 e s.m.i., che debbano essere rispettati anche i seguenti limiti:

Materiale particolare 5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nmc

Visto l'utilizzo di gas metano come combustibile, per tali limiti non si prevede autocontrollo.

EMISSIONE E10 – LEVIGATURA, gli inquinanti sono costituiti da polveri e per la determinazione del valore limite si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del Decreto che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 4 dell'Allegato 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Relativamente alle prescrizioni, si terrà conto di quanto riportato alle lettere f) e g) del punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dei Criteri CRIAER.

Nello stabilimento vengono effettuate le prove dei motori. Il gestore ha dichiarato che l'attività non è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, lettera k), della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In caso non venga realizzata nella posizione indicata in planimetria, la ditta dovrà comunicare il nuovo posizionamento con le procedure previste per le modifiche non sostanziali.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla luce dell'aumento dei quantitativi di materie prime per attività di verniciatura di seguito indicati:

Materie prime e ausiliarie/prodotti	Quantità (kg/g)	Quantità (kg/a)	COV (kg/a)
Prodotto verniciante all'acqua	4,55	1.000	70
Prodotto verniciante solvente	11,36	2.500	825
Diluyente vernici	2,27	500	500

Catalizzatori	1,82	400	216
Stucco	0,91	200	50
Diluente lavaggio	7,27	1.600	1.600
totali	28,18	6.200	3.261

ritiene di procedere all'aggiornamento delle seguenti prescrizioni relative ai Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno” (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7, E8**, come segue:

- consumo massimo teorico di solvente pari a 3,261 ton/anno;
- valore limite delle sostanze organiche volatili (espresse come COT) per le emissioni convogliate **E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7, E8** pari a 50 mg/Nmc;
- valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell'input di solvente;
- emissione totale annua di COV < o pari a 3,261 ton/anno.

Per quanto riguarda i rimanenti valori limite e prescrizioni il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le condizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 770 del 20/03/15 prot. n. 28677, quale parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 12/2015 del 04/05/15 rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpa e n. DET-AMB-2017-2977 del 12/06/17, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/06/17 prot. n. 26415.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere dell'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, quale parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 12/2015 del 04/05/15, successivamente aggiornata con determina dirigenziale di Arpa e n. DET-AMB-2017-2977 del 12/06/17, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/06/17 prot. n. 26415, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/07/2017 prot. n. 31604, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. ET3 - GENERATORE ARIA CALDA CABINA DI PREPARAZIONE (140 kW, a metano)

proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno

dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE N. EM – PROVA MOTORI

proveniente da impianto compreso alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET5 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO CAPANNONE

(350 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET6 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO ALLOGGIO

(24 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di riparazioni e verniciatura automezzi civili e militari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E1.1 e E1.2 – ASPIRAZIONE ZONA PREPARAZIONE GRANDI MEZZI

EMISSIONI N. E2.1 e E2.2 – ASPIRAZIONE ZONA PREPARAZIONE GRANDI MEZZI

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop, prefiltri ondulati, filtri sintetici multidiedri) con pressostato differenziale

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. E3 – CABINA VERNICIATURA GRANDI MEZZI

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop, prefiltri ondulati, filtri sintetici multidiedri) con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONI N. E4.1 e E4.2 – CABINA VERNICIATURA GRANDI MEZZI

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop, prefiltri ondulati, filtri sintetici multidiedri) con pressostato differenziale

Portata massima	16.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONI N. E5 e E6 – ASPIRAZIONE ZONA PREPARAZIONE - RIPARAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop, prefiltri ondulati, filtri sintetici multidiedri) con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – CABINA VERNICIATURA GAMMA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop, prefiltri ondulati, filtri sintetici multidiedri) con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – KLEEN BOX TINTOMETRO E PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE N. E9 – SALDATURA

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di elettrodi e di filo di saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto) sul **registro** di cui al successivo punto 10. I consumi mensili di elettrodi e filo di saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **kg 100**.

EMISSIONE N. E10 – LEVIGATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Gli impianti afferenti ai punti di **emissione N. E3, E4.1, E4.2, E7 e E8**, dovranno essere dotati di amperometri collegati ad un **sistema di registrazione in continuo**, o altro sistema analogo, volto a **verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione** (da utilizzare anche per la redazione del piano di gestione dei solventi di cui al successivo punto 3 lettera e). Tale registratore, di tipo videografico, dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati.
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno” (art. 275 e punto 6.3 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.), di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7, E8**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) consumo massimo teorico di solvente pari a 3,261 ton/anno;
 - b) valore limite delle sostanze organiche volatili (esprese come COT) per le emissioni convogliate **E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7, E8** pari a 50 mg/Nmc;
 - c) valore limite di emissione diffusa di COV pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) emissione totale annua di COV < o pari a 3,261 ton/anno;
 - e) **entro il 30 Aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa all'Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - f) i consumi di prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 10;

- g) nel **registro** di cui al successivo punto 10 dovrà essere indicata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento;
 - h) le operazioni di lavaggio delle attrezzature dovranno essere condotte all'interno delle cabine di verniciatura;
 - i) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - j) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E4.1, E4.2, E9 ed alla emissione nuova E10** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E4.1, E4.2, E9 ed alla emissione nuova E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E4.1, E4.2, E9 ed alla emissione nuova E10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E5, E6, E7, E8, E10 e delle emissioni E3, E4.1, E4.2** (esclusi parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo), con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 10. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia

di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

- dovranno essere annotati mensilmente i consumi dei prodotti contenenti solventi (COV) impiegati, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 3, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7, E8** ;
- dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 3, relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E2.1, E2.2., E3, E4.1, E4.2, E5, E6, E7**;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materie prime, così come richiesto al punto 1., relativamente alla **emissione E9**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.